

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura dell'Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpae Emilia-Romagna

## EMISSIONI IN ATMOSFERA, IL RIORDINO DELLA PARTE V DEL TUA E GLI IMPIANTI MEDI DI COMBUSTIONE

Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170", GU Serie generale n. 293 del 16-12-2017

Di grande rilevanza ai fini della limitazione delle emissioni in atmosfera, il Dlgs 183/2017 introduce una nuova disciplina in materia di impianti medi di combustione e ridefinisce la Parte V del Dlgs 152/2006, recante la disciplina di tutti gli impianti che emettono emissioni in atmosfera. Adottato per recepire le novità della direttiva UE/2015/2193, il decreto ridisegna il quadro normativo in materia di emissioni in atmosfera, semplificando le autorizzazioni, ridefinendo i limiti di emissione e aggiornando l'importo delle sanzioni.

Le nuove norme introducono la definizione di *impianto medio di combustione* (impianto di potenza termica nominale tra 1 e 50 MW), inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte V o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte V. A tali impianti è dedicato il nuovo art. 273-bis, e a questi si estendono le previsioni in materia di raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni. In particolare, il provvedimento estende l'obbligo di autorizzazione per alcuni medi impianti di combustione prima esenti quali ad esempio gli impianti a metano, Gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW.

Quanto alle modifiche relative, più in generale, alla Parte V del TUA, il decreto introduce norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri) attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione e modifica alcune disposizioni relative agli impianti termici civili (Titolo II) e alle prescrizioni per il rendimento di combustione (Titolo III).

Novità anche per le procedure applicabili agli stabilimenti soggetti ad Aia (ai sensi dell'art. 269) e per i dati da indicare nella domanda di autorizzazione; in capo al gestore vengono posti precisi doveri di monitoraggio e di collaborazione con l'autorità in sede di controllo. In particolare, viene estesa la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali invece che a quelle ordinarie, si coordinano le varie procedure autorizzative con l'autorizzazione unica ambientale (Aua) e si aggiorna il sistema delle sanzioni penali e amministrative. Viene infine aggiunto uno specifico articolo dedicato alle emissioni

odorigene, con la possibilità di definire misure di prevenzione e di limitazione all'interno dell'autorizzazione o con norme regionali. Il decreto è entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ma prevede una disciplina transitoria per gli impianti medi già esistenti.

## L'ARTICOLAZIONE IN AREE VASTE DI ARPAE NEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE

Regione Emilia-Romagna, legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25, "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2018", BUR n. 345 del 27 dicembre 2017

La legge tratta disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità ed è articolata in sei capi (organizzazione e personale, sviluppo economico e culturale, cura del territorio e dell'ambiente, trasporti, sanità e politiche sociali, disposizioni finali). Di interesse per Arpae è tra gli altri l'art. 40 il quale, modificando l'art. 15 della Lr 44/1995, porta avanti il processo di complessivo riordino dell'Agenzia introducendo il principio dell'*articolazione per area vasta*. Infatti, in base al nuovo comma 3, le aree vaste "esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovraterritoriale."

## LEGGE EUROPEA 2017, LE NORME DI INTERESSE AMBIENTALE

Legge 20 novembre 2017, n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2017", GU Serie generale n. 277 del 27-11-2017

La legge in esame, in vigore dal 12 dicembre 2017, modifica diverse norme del Dlgs 152/2006 al fine di definire alcune procedure di infrazione e casi di pre-contenzioso avviati dall'Unione europea. In particolare, l'art. 16 della legge modifica l'art. 78-sexies Dlgs n. 152/2006 sul *monitoraggio dello stato di qualità delle acque* dettando prescrizioni nei confronti delle autorità di bacino mirate a garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio. In questo senso si richiede inoltre all'Ispra di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili. L'art. 17 interviene invece sui *limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili*, prevedendo che tali limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) debbano essere monitorati e rispettati non

in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Infine, l'art. 18 modifica alcune disposizioni in materia di emissioni industriali e di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Tra le novità, l'obbligo di riesame periodico dell'autorizzazione (nuovo comma 3-bis dell'art.237-sexies, Dlgs 152/2006) e la modifica dell'art.237-octiesdecies per cui il gestore, in caso di anomalia di funzionamento dell'impianto, dovrà informare non solo l'Autorità di controllo, ma anche l'Autorità competente. La legge modifica infine l'art.275 sulle emissioni dei COV (composti organici volatili) stabilendo l'obbligo per il gestore di informare tempestivamente l'Autorità competente di qualsiasi variazione delle prescrizioni autorizzative.

## GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE: REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 7 novembre 2017, n. 186. "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide", GU Serie generale n.294 del 18-12-2017

Il decreto, entrato in vigore il 2 gennaio 2018, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una *certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili* ammesse secondo Dlgs 152/2006. Individua inoltre le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, nonché gli adempimenti in merito alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione.

## UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI: CAMBIANO LE REGOLE

Regione Emilia-Romagna, regolamento 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", BUR n. 336 del 15/12/2017

Il 16 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Regione Emilia-Romagna che disciplina l'utilizzazione agronomica degli *effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*, aggiornando quello approvato due anni fa. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito all'entrata in vigore del decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2016, che ha introdotto i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato, abrogando il precedente decreto Mipaaf del 7 aprile 2006.